



26 gennaio 2016

COMPENSI DEL PERITO STIMATORE: LE MODIFICHE PROPOSTE DAI GEOMETRI

La legge n. 132/2015 sulla liquidazione dei compensi del CTU non piace ai professionisti e per niente ai Geometri e su cui si era soffermato analiticamente Massimo Moncelli [sulle pagine di Ediltecnico](#) qualche mese fa.

“I contenuti della legge sui compensi del perito stimatore”, spiega Maurizio Savoncelli, “sono fortemente penalizzanti”. Due, in particolare le criticità mosse dal CNGeGL all’impianto della legge: il rischio di una dilazione a oltranza dei tempi di liquidazione e un calo drastico del valore dell’onorario da corrispondere al professionista per la sua stima.

Insieme con la Rete delle Professioni Tecniche (ricordiamo che Savoncelli ricopre il ruolo di coordinatore del Gruppo di Lavoro sull’adeguamento tariffa consulenti tecnici giustizia) il Consiglio nazionale dei Geometri ha predisposto [alcune modifiche alla legge n. 132/2015](#) che saranno inserite in un emendamento al disegno di legge sulla Concorrenza, presentato alla Commissione Industria di Palazzo Madama.

La **prima modifica** riguarda la determinazione dell’onorario del perito stimatore nominato dal Tribunale. Per i Geometri il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario deve essere calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita solo nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35% dal valore della stima e sempre che la vendita abbia luogo entro un periodo congruo indicato in 12 mesi dal deposito della perizia. Negli altri casi, chiedono dal CNGeGL, l’onorario del CTU dovrebbe essere calcolato e liquidato sulla base del valore della stima immobiliare effettuata. L’obiettivo è chiaro: tutelare i professionisti dalle distorsioni legati a tempi di vendita e valori incerti nel futuro.

La **seconda modifica** riguarda, invece, gli acconti da versare al perito stimatore. I Geometri chiedono che prima della vendita dell’immobile si debbano comunque essere liquidati acconti pari al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dal professionista anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell’espletamento dell’incarico.